

Sommario

1	Premessa	3
2	Scopo del documento	5
3	Normative e documenti di riferimento.....	6
4	Iter di attestazione della conformità	7
5	Descrizione tecnica del bene.....	7
6	Inquadramento del bene.....	9
7	Verifica della presenza dei Requisiti obbligatori.....	9
8	Verifica potenziale presenza di ulteriori requisiti	12
9	Conclusioni	13
10	Postfazione	13

1 PREMESSA

La quarta trasformazione industriale, Industry 4.0, rappresenta una sfida con cui tutte le aziende si dovranno confrontare. Per sostenere e indirizzare una rivoluzione come questa, il Governo ha predisposto con la legge di bilancio 232/2016 il piano Industry 4.0 che prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

- operare in una logica di neutralità tecnologica
- intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali
- agire su fattori abilitanti

Da allora sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che il Governo ha ritenuto rilevanti ed efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, le principali misure esistenti ad oggi riguardano:

- Il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
- Il credito di imposta per la formazione 4.0 dei dipendenti e degli imprenditori
- La Nuova Sabatini relativa al credito all'innovazione
- Il Fondo di Garanzia per ampliare le possibilità di credito
- Il credito di imposta R&S che tende a premiare chi investe nel futuro
- Startup e PMI innovative per accelerare l'innovazione
- Patent box per dare valore ai beni immateriali

Con la legge di stabilità finanziaria n.160 del 27/12/2019, il governo ha variato le modalità per il sostegno agli investimenti in beni strumentali nuovi, introducendo un credito d'imposta commisurato al loro costo di acquisizione ed eliminando la possibilità di accedere al super ed iperammortamento per tutti gli investimenti effettuati successivamente alla data del 01/01/2020.

Con la legge di bilancio n.178 del 30/12/2020 il Governo ha infine varato un nuovo piano di incentivi con orizzonte triennale denominato **Transizione 4.0**, con l'obiettivo di dare stabilità e certezze alle imprese che intendono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo che va dal 16 novembre 2020 a giugno 2023.

Il piano Transizione 4.0 conferma quindi il credito d'imposta come agevolazione trainante per gli investimenti privati dei prossimi tre anni.

La previgente disciplina di maggiorazione dell'ammortamento resta comunque applicabile agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31/12/2019.

L'attuale disciplina del credito di imposta si applica, con percentuali di beneficio differenti in funzione dell'anno fiscale di riferimento, agli investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2020 fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che:

- sia stato confermato (sottoscritto) l'ordine con il fornitore del bene entro l'anno fiscale che si vuole assumere come anno di riferimento per il calcolo del beneficio;
- sia avvenuto all'interno dello stesso anno il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Sotto la tabella di sintesi dei benefici variabili in funzione dell'anno fiscale di riferimento:

TIPOLOGIA DI BENI	ORDINE E ACCONTO ENTRO IL 31/12/2019				Ordine e Acconto entro il 16/11/2020		Investimenti dal 16/11/2020 al 31/12/2021 con ordine e acconto entro il 31/12/2021		Investimenti dal 01/01/2022 con ordine e acconto entro il 31/12/2022	
	M€	IperAmmortamento	Beneficio IRES	% Risparmio su valore investito	M€	Credito Imposta	M€	Credito Imposta	M€	Credito Imposta
IPERAMMORTAMENTO BENI MATERIALI IN ALLEGATO A	< 2,5	170%		40,8%	< 2,5	40%	< 2,5	50%	< 2,5	40%
	2,5-10	100%	24%	24,0%	2,5-10	20%	2,5-10	30%	2,5-10	20%
	10-20	50%		12,0%	10-20	0%	10-20	10%	10-20	10%
	oltre 20	0%		0,0%	oltre 20	0%	oltre 20	0%	oltre 20	0%
SUPERAMMORTAMENTO BENI NON IN ALLEGATO A	< 2,5	30%		7,2%	< 2,0	6%	Investimenti fino al 31/12/2021		Investimenti dal 01/01/2022 in poi	
	> 2,5	0%	0,0%			< 2,0	10% (15% Agile)	< 2,0	6%	
IPERAMMORTAMENTO BENI IN ALLEGATO B	--	40%	24%	9,6%	< 0,7	15%	< 1,0	20%	< 1,0	20%

I beneficiari di tali misure restano:

- i titolari di reddito d'impresa
- gli esercenti di arti e professioni
- titolari di reddito da lavoro autonomo, anche se svolto in forma associata, ivi compresi i contribuenti nel regime dei minimi.

Rimangono quindi esclusi i contribuenti in regime forfettario e le imprese marittime, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001.

Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti beni:

- beni compresi nell'articolo 164, comma 1, Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto);

- beni per i quali il D.M. 31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento < 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

L'attuale disciplina del credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Su incarico della società in parola, si redige la presente relazione volta a dare evidenza dell'esito della valutazione effettuata su una serie di beni strumentali potenzialmente aderenti alla trasformazione tecnologica e digitale propria del decreto Industria 4.0. Tale valutazione si intende volta a verificare la potenziale ammissibilità dal punto di vista tecnico di tali beni ai benefici del Programma Industria 4.0 previsto dalla L.11/12/2016 n. 232 e s.m.i.

Si precisa tuttavia che tale giudizio non potrà intendersi in alcun modo sostitutivo dell'asseverazione richiesta a norma di legge ai soggetti beneficiari dei vantaggi fiscali offerti dalla Legge di bilancio 2021 e successive proroghe.

La presente valutazione non ha infatti potuto verificare il buon esito dell'avvenuta interconnessione presso il sito finale di installazione finale del bene, ovvero nelle condizioni di effettiva operatività del bene stesso presso il suo effettivo proprietario.

3 NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Legge di Bilancio 2017 – L.11/12/2016 n. 232.
- Legge di Bilancio 2018 – L.27/12/2017 n. 250
- Legge di Bilancio 2019 – L.30/12/2018 n.145
- Legge di Bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n.160
- Legge di Bilancio 2021 – L.30/12/2020 n. 178
- Decreto Crescita – D.L. 30/04/2019 n. 34
- Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e M.I.S.E N.4/E del 30/03/2017
- FAQ presenti sul sito del MiSE e dell' Agenzia delle Entrate
- Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n.132/E del 24/10/2017
- Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n.152/E del 15/12/2017
- Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n.27/E del 09/04/2018
- Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n.62/E del 09/08/2018
- Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 8/E del 10/04/2019
- Circolare MiSE del 15 Dicembre 2017, n. 547750
- Circolare MiSE del 23 Maggio 2018, n. 177355
- Circolare MiSE del 01 Agosto 2018 n. 295485
- Circolare MiSE del 01 Marzo 2019 n. 48610
- Risposta dell' Agenzia delle Entrate n.189 del 17/03/2021

4 ITER DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

A seguito di sopralluogo presso l'azienda in parola e di analisi della documentazione tecnica da essa fornita ed elencata in calce al presente paragrafo, si è proceduto ad elaborare una descrizione dettagliata dei beni oggetto di verifica, delle loro caratteristiche, del loro funzionamento ivi inclusi i sistemi di controllo e di gestione. A fronte di quanto sopra descritto, si è proceduto all'identificazione degli stessi in una delle categorie previste nell'allegato A della Legge 232/2016 e alla verifica di rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici e precisazioni contenuti al punto 11 nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate e s.m.i.

I documenti tecnici visionati sono stati:

- MDS Brochure
- Manuale d'uso del Sistema di analisi molecolare (rev. 2011-11)
- Dichiarazione di conformità CE

5 DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE

Il 3M™ Molecular Detection System è uno strumento di misura per la determinazione rapida di patogeni in alimenti e ambienti. Il metodo si basa su una combinazione unica di tecnologie: amplificazione isotermica del DNA mediata da loop (LAMP) e rilevamento della bioluminescenza. Combinando queste tecnologie, la piattaforma rende il rilevamento molecolare dei patogeni di origine alimentare più semplice e veloce, fornendo ai produttori di alimenti velocità e facilità mai viste prima nell'identificazione simultanea di Salmonella, Listeria, Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157 (incluso H7), Campylobacter e Cronobacter in campioni alimentari e/o ambientali.



LAMP è riconosciuta in tutta la letteratura scientifica come una tecnica di amplificazione degli acidi nucleici

altamente robusta, efficiente, sensibile, specifica e semplice. LAMP utilizza la DNA polimerasi Bst che sposta il filamento e da 4 a 6 primer per produrre un'amplificazione continua del DNA a una singola temperatura. Al contrario, la reazione a catena della polimerasi (PCR) utilizza una Taq DNA polimerasi senza filamento e due primer. La Bst polimerasi utilizzata in LAMP è più robusta e meno incline all'inibizione rispetto alla tecnica PCR.

Nella PCR, la presenza di inibitori può impedire alla polimerasi di estendere il DNA nel tempo consentito, producendo prodotti di amplificazione incompleti e impedendo il rilevamento dell'organismo bersaglio. Utilizzando l'amplificazione isoterma del DNA e la rilevazione mediante bioluminescenza per superare i limiti dei sistemi più vecchi, queste analisi rilevano 1 UFC di patogeno target per campione anche nelle matrici di campione più difficili. I reagenti pronti all'uso riducono la possibilità di errore, grazie anche alla variazione di colore durante il processo ed offrono maggiore sicurezza e un flusso di lavoro senza problemi riducendo il tempo di analisi del 30%. Il rilevamento della bioluminescenza è robusto, affidabile e resistente all'interferenza del campione. Al contrario, il rilevamento della fluorescenza, utilizzato in molti sistemi basati su PCR e immunodosaggio, può essere soggetto a interferenze da parte della fluorescenza naturale di alcuni campioni alimentari e mezzi di arricchimento.



Il software di rilevazione molecolare 3M consente di ottenere risultati rapidi, utili a supportare gli utilizzatori nelle decisioni immediate. Presenta una interfaccia intuitiva e una configurazione rapida.

Il software 3M permette:

- L'immissione semplice dei dati
- Identificazione rapida (15m) dei presunti campioni positivi
- Report personalizzati e compatibilità LIMS per una gestione migliore delle informazioni
- Aggiornamento di software online di facile accesso

Il Software per l'analisi molecolare 3M è un'applicazione software per computer con Microsoft Windows, che comunica con quattro strumenti per l'analisi molecolare 3M allo scopo di testare la presenza di patogeni negli alimenti.

Il sistema MDS100 di analisi molecolare è immesso in commercio da 3M Italia srl attraverso distributori. La presente verifica è stata effettuata presso i laboratori della ditta Sacco srl di Cadorago (CO).

L'immissione sul mercato viene corredata da opportuna dichiarazione di conformità CE e da targhetta di identificazione e matricolazione del prodotto.

6 INQUADRAMENTO DEL BENE

Dalle osservazioni condotte si è potuto appurare che il bene oggetto di valutazione negli effetti risulta rientrare in una delle categorie presenti nell'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 del 2016 e per la precisione nel gruppo 2 punto 3 della Circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate, Terza Parte ovvero **“Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità”** categoria **“sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro o micro e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale”**

7 VERIFICA DELLA PRESENZA DEI REQUISITI OBBLIGATORI

Come chiarito dalla FAQ del MISE pubblicata in data 19/05/17, per essere considerati ammissibili ai fini dell'iper ammortamento i “Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e i “Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)” devono soddisfare esclusivamente il requisito dell'Interconnessione ai sistemi automatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.

Infine così come definito a pagina 59 della circolare 4/E del 30/03/2017 “La caratteristica dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di

progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.). Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)".



Descrizione di come vengono soddisfatte tali caratteristiche nel sistema oggetto:

Lo strumento di misura provvede alla messa a disposizione dei risultati di analisi grazie ad un software "embedded" fornito unitamente allo stesso e che abbisogna necessariamente di essere installato su un pc/tablet/ecc.

Attraverso un apposito pulsante "Esporta" è possibile esportare:

- i files dei dati di analisi in formato .CSV (Comma Separated Values)
- le informazioni sulla definizione di una sessione a un LIMS o un altro sistema.

Grazie al Pc/tablet/notebook sarà possibile permettere allo strumento di collegarsi ad una rete aziendale (attraverso un cavo LAN e/o un modulo Wifi 3G integrato) e di scambiare i risultati del monitoraggio in anello chiuso o aperto con i software aziendali quali ad esempio LIMS (Laboratory Information Management System), MES (Manufacturing Execution System) o i principali ERP. La tipologia di comunicazione è a carico dell'utilizzatore finale che dovrà necessariamente configurare il sistema di scambio informazioni per poterne verificare l'interconnessione.



L'INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA CON IL SW GESTIONALE AZIENDALE DELL'UTILIZZATORE FINALE E' A CARICO DI QUEST'ULTIMO

Durante il nostro sopralluogo è stato possibile prendere visione del funzionamento del sistema MDS 100 e di appurarne, oltre che l'effettivo funzionamento, la possibilità di scambio dei dati attraverso una tabella di frontiera (file .csv).

Oltre ad esportare i dati relativi alle analisi condotte lo strumento è in grado di importare degli ID campioni

e i loro valori corrispondenti per i campi personalizzati sotto forma sempre di file “.csv” ed utilizzare questa funzione anche se gli ID campioni sono esportati da un LIMS o un altro sistema presente nel Sistema per l'analisi molecolare 3M.

Di seguito viene rappresentato il contenuto di un file .csv che può essere utilizzato ad esempio per importare definizioni di campione. Ogni riga è una nuova definizione del campione. I dati sono ordinati in ciascuna riga.

1. ID campione → Sample01,
2. Tipo di campione → Elaborato (i valori consentiti sono descritti nella sezione sulla configurazione dei campi di questo manuale),
3. Descrizione → Carne,
4. Prodotto → Franks,
5. Marchio → Marchio X,
6. Numero di lotto → 20110408-A,
7. Linea → 5,
8. Cliente → Cliente X.


Sample01,Processed,Beef,Franks,Brand X,20110408-A,5,Customer X

Sample02,Environmental,Grinder A,,,,,6,Customer Y

Sample03,,,,,,,,,

Il requisito dell'interconnessione può intendersi quindi potenzialmente soddisfatto in quanto, durante il ns sopralluogo, è stato possibile appurare la capacità del sistema di predisporre il file.

Rimane inteso che tale requisito dovrà essere attentamente verificato in sede di sopralluogo presso l'utilizzatore finale del sistema, il quale dovrà realizzare, a suo carico, la soluzione di interconnessione all'interno della sua sede, in base alle indicazioni proposte dalla 3M.



Finestra dei campioni in seguito a un'importazione di dati

8 VERIFICA POTENZIALE PRESENZA DI ULTERIORI REQUISITI

Pur non essendo strettamente necessari al soddisfacimento delle caratteristiche tecniche minime previste dall'articolo 1, comma 9, della legge n.232 del 2016 e smi, durante il nostro sopralluogo abbiamo altresì la presenza anche delle seguenti ulteriori caratteristiche.

- **RO 01:** Controllo tramite CNC o PLC
- **RO 04:** Interfaccia uomo-macchina semplici ed intuitive
- **RO 05:** Risponde agli attuali parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

RO01: Lo strumento è dotato di scheda elettronica di ultima generazione con un microprocessore integrato.

Il Sistema per l'analisi molecolare 3M si basa sulla piattaforma Microsoft.NET Framework 4 e utilizza un database locale Microsoft SQL Server 2008 R2 Express per l'archiviazione dei dati.

RO 04: L'interfaccia utente del software è di facile apprendimento presenta caratteristiche intuitive ed un menu di navigazione semplice.

RO 05 - Risponde agli attuali parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Il sistema di monitoraggio è provvisto di regolare Dichiarazione di Conformità CE e del relativo manuale d'uso e manutenzione, vedere documentazione allegata rilasciata dal costruttore del bene. L' MDS100 è dotato di targa CE come mostrato dalla foto.



La dichiarazione di conformità fa riferimento alle seguenti direttive europee:

- 2014/30/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

- 2014/35/EU: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- 2011/65/UE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

9 CONCLUSIONI

A conclusione dell'attività svolta si è potuto appurare che il bene oggetto di valutazione negli effetti soddisfa la caratteristica obbligatoria dell'interconnessione come indicato all'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Ne consegue che il prodotto in oggetto può essere definito **un bene potenzialmente "Industry 4.0"**. Si ricorda che in ogni caso il requisito dell'interconnessione dovrà essere nuovamente verificato presso l'utilizzatore finale dello strumento.

10 POSTFAZIONE

A conclusione dell'attività di indagine svolta si precisa che:

- tale dichiarazione non può in nessun modo assumere il valore di perizia tecnica richiesta ai sensi del punto 6.3 dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico N.4/E del 30/03/2017;
- tale dichiarazione non ha valore probatorio e non può in alcun modo sostituire la dichiarazione da rendersi da parte del legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
- l'effettiva implementazione delle caratteristiche indicate e il loro corretto utilizzo sarà un onere esclusivo in capo al cliente finale, che dovrà attestarlo secondo le modalità previste dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, comma 11 e s.m.i.